



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in San Donà di Piave (VE)

Rifiuti Autorizzati

1. Sono conferibili in impianto le tipologie di rifiuti identificate in **Allegato A1** al presente allegato di cui costituisce parte integrante; per ciascuna tipologia di rifiuto sono indicate altresì le specifiche attività autorizzate.

Operazioni Autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
 - 2.2. stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.3. stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 2.4. riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singole partite, al fine della sostituzione dell'imballaggio;
 - 2.5. accorpamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con eventuale sconfezionamento, travaso, riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche di pericolo, qualora il rifiuto sia pericoloso, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e le caratteristiche di pericolo;
 - 2.6. miscelazione [R12, D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale, da condursi nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto 16, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
 - 2.7. selezione e cernita di rifiuti, su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite commiste di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo (si intende inclusa la preparazione di carichi congiunti funzionale alla lavorazione), distinta in:
 - 2.7.1. selezione e cernita di rifiuti misti [R12], manuale a terra e con utilizzo di mezzi meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento, con CER appartenenti al capitolo 19, con le eccezioni riportate nel PMC/PGO;
 - 2.7.2. eliminazione di frazioni estranee [R12, D13]; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento, con CER appartenenti al capitolo 19, con le eccezioni riportate nel PMC/PGO (in ogni caso alle frazioni costituite da batterie e accumulatori possono essere attribuiti codici CER diversi da quelli appartenenti al capitolo 19);
 - 2.7.3. separazione fisica [R12, D13] mediante decantazione ed estrazione della componente liquida; alle frazioni ottenute va attribuito un codice CER appartenente al capitolo 19, con le eccezioni riportate nel PMC/PGO;
 - 2.7.4. smontaggio/disassemblaggio di rifiuti compositi (R12, D13), finalizzato alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero con eventuali frazioni residuali destinate

a smaltimento; le frazioni ottenute vengono gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta con CER appartenenti al capitolo 19, con le eccezioni riportate nel PMC/PGO.

- 2.8. riduzione volumetrica [R12, D13] su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite commiste di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, mediante trituratore.
3. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

Quantitativi Autorizzati

4. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:

- 4.1. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio:

Stoccaggio	Capacità di Stoccaggio (Mg)*
D15	600 (rifiuti pericolosi e non pericolosi)
R13	1.500 di cui al massimo 600 di rifiuti pericolosi

*lo stoccaggio nei serbatoi deve garantire il mantenimento di un volume residuo di sicurezza pari al 10% del volume geometrico.

- 4.2. potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi:

Altre Operazioni	Potenzialità (Mg/giorno)*
R12	100
D13	80
D14	120

*le operazioni che avvengono nei serbatoi devono garantire il mantenimento di un volume residuo di sicurezza pari al 10% del volume geometrico.

Organizzazione/Layout

5. La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come individuate in Planimetria assunta al prot. reg. n 181135 del 03.04.2023 in Allegato A2 al presente provvedimento.
6. La rete di raccolta e trattamento delle acque è individuata in Planimetria assunta al prot. reg. n 530338 del 02.10.2023 in Allegato A3 al presente provvedimento.

Conferimento rifiuti e stoccaggi

7. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
- deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
 - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine

subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;

- l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

8. Deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
9. Devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC.
10. All'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa.
11. Ogni partita di rifiuto in ingresso deve essere registrata nel registro di C/S riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata.
12. Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici di cui ai codici CER indicati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia.
13. I rifiuti urbani di provenienza domestica possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGRV n. 445/2017; è vietato il conferimento di rifiuti domestici da singoli cittadini.
14. Sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente.
15. È inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e tutte le HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.

Miscelazione

16. Le operazioni di miscelazione di rifiuti devono avvenire con le seguenti modalità:
 - 16.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - 16.2. la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente; la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A1 al presente provvedimento;
 - 16.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente indicati nel PMC/PGO,

- eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
- 16.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;
- 16.5. l'impianto di destinazione per il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
- 16.6. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati; nel caso specifico di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti singolarmente confezionati), da individuarsi nel PMC/PGO, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di campionamento e analisi, in quanto ciascun singolo rifiuto componente la miscela continua a mantenere le proprie HP;
- 16.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;
- 16.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 16.9. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 16.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 16.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 16.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 16.13. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di

recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni di cui al punto 16.3 “accertamento preliminare di fattibilità”, al punto 16.6 “divieto di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità”, al punto 16.11 “gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte”; le HP delle miscele degli oli sono attribuite in conformità all’Allegato III della direttiva 2008/98/CE e alla Decisione della Commissione 2014/955/UE, secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e le Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti;

- 16.14. la codifica delle miscele prodotte va ricercata nel capitolo 19, ad eccezione di: miscele di oli ed emulsioni effettuate in conformità all’art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 che possono assumere un CER del capitolo 13, miscele di batterie che possono assumere un CER del capitolo 16, miscele di rifiuti aventi medesimo CER ma differenti HP che possono mantenere il CER di origine, eventuali ulteriori casistiche individuate nel PMC/PGO;
- 16.15. non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione;
- 16.16. l’inclusione di rifiuti con componente organica nell’ambito dei gruppi di miscelazione destinati a inertizzazione/solidificazione/vetrificazione (D9) in Allegato A1 al presente provvedimento, è limitata ai soli casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il trattamento;
- 16.17. non è ammissibile l’operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti;
- 16.18. per le miscele contenenti rifiuti clorurati/alogenati avviati a operazioni di recupero definitivo di materia, la Ditta è tenuta a rendicontare gli impianti di destino nella reportistica del PMC.

Emissioni in atmosfera

- 17. Per la riattivazione del punto di emissione in atmosfera individuato in planimetria in Allegato A2 a servizio del locale H:
 - 17.1. la Ditta deve comunicare l’inizio e la fine dei lavori, provvedendo a trasmettere la planimetria aggiornata al termine degli stessi;
 - 17.2. in conformità all’art. 269 comma 6, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, la Ditta deve darne comunicazione alla Regione, alla Città Metropolitana di Venezia, all’ARPAV e al Comune di San Donà di Piave;
 - 17.3. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi; la Ditta deve comunicare la data di effettiva messa a regime alla Regione, alla Città Metropolitana di Venezia, all’ARPAV e al Comune di San Donà di Piave con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - 17.4. nei 10 giorni successivi alla messa a regime dovranno essere monitorate le concentrazioni all’emissione del parametro TVOC; i risultati del monitoraggio dovranno essere successivamente trasmessi agli Enti sopra elencati.
- 18. A seguito della riattivazione del camino con sistema di abbattimento a carboni attivi, sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V Titolo I del d.lgs. n. 152/2006, provenienti dall’aspirazione del locale indicato con la sigla “H” dove si svolgono le operazioni di travaso dei rifiuti contenenti sostanze volatili, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 18.1. la ditta deve rispettare i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

Parametro	Unità Misura	di	Valore Limite
-----------	-----------------	----	------------------

TVOC*	mgC/Nm ³	30
-------	---------------------	----

*BAT AEL di cui alla tab. 6.9 delle BAT (2018).

- 18.2. per gli inquinanti non considerati al punto precedente fanno fede i limiti di emissione elencati nell'Allegato I, alla Parte V, del D.lgs. n. 152/2006;
- 18.3. il camino autorizzato deve essere dotato di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificato con l'indicazione "Punto di emissione 1" e reso sempre accessibile alle autorità preposte al controllo, secondo le indicazioni tecniche previste da ARPAV;
- 18.4. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare al punto di emissione n. 1 sono quelli indicati nel Piano di Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;
19. Sono altresì autorizzate le emissioni provenienti dagli sfiati dei serbatoi, a condizione che gli stessi siano presidiati da un sistema di filtrazione a carboni attivi, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore; il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Gestione delle acque reflue, meteoriche e di lavaggio

20. Si autorizzano, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006:
 - 20.1. lo scarico, identificato con la sigla S1, delle acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione, dopo il trattamento biologico nell'impianto installato, in acque superficiali nel canale consortile adiacente all'installazione, denominato "Taglio del Re", nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III (scarico in acque superficiali) del d.lgs. n. 152/2006;
 - 20.2. lo scarico, identificato con la sigla S2, delle acque di prima pioggia ricadenti sulle superfici scoperte, previo trattamento nell'impianto di sedimentazione/disoleatura/filtrazione installato, nel canale consortile adiacente all'impianto e denominato "Taglio del Re", nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III (scarico in acque superficiali) del d.lgs. n. 152/2006.
21. Gli sversamenti sono raccolti nelle griglie collegate al sistema di captazione della prima pioggia che funge da vaso di raccolta per essere successivamente gestiti come rifiuti.
22. Le acque di lavaggio dei mezzi vengono gestite come rifiuto.
23. Il rispetto dei limiti non deve essere conseguito in alcun modo mediante diluizione.
24. Le acque reflue di seconda pioggia confluiscono, mediante by-pass, nel medesimo canale consortile tramite condotta separata, congiuntamente alle acque meteoriche derivanti da tetti e pluviali del fabbricato nord, dopo eventuale alimentazione ai presidi antincendio; dalla data di rilascio del presente provvedimento è prescritto un periodo di monitoraggio delle acque di seconda pioggia della durata di un anno con frequenza trimestrale con analisi da eseguire presso laboratorio accreditato; al termine del periodo di monitoraggio le analisi andranno trasmesse a Regione, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV e Comune di San Donà di Piave.
25. Le acque meteoriche derivanti da tetti e pluviali dell'edificio sud sono avviate a dispersione.
26. I pozzetti di ispezione e controllo dello scarico devono essere sempre accessibili agli altri organi di vigilanza e controllo.
27. Deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche e di convogliamento allo scarico.
28. La frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare agli scarichi sono quelli indicati nel PMC/PGO.
29. Deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate.

30. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento, la Ditta deve provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico.
31. In caso di eventi accidentali che comportino dispersione di rifiuti, i medesimi rifiuti e le eventuali acque meteoriche dilavanti le aree interessate dalla dispersione devono essere raccolti e gestite come rifiuti.

Rumore

32. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune (DPCM 14 novembre 1997); i controlli devono essere effettuati con frequenza triennale.

Monitoraggio/PMC

33. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore deve attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO) di cui all'elaborato Rev 05 del 31.10.2023.
34. Ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Città metropolitana di Venezia e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV.
35. La reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Città metropolitana di Venezia e Comune di San Donà di Piave, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice.
36. Le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo; sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi; tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato.

Prescrizioni generali

37. La gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e dei relativi collaudi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
38. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti.
39. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica.
40. Le diverse sezioni impiantistiche e i relativi dispositivi ed attuatori (rubinetti, valvole, interruttori, leve e tubazioni) devono essere contraddistinti mediante idonea segnaletica, tale da consentire l'immediata identificazione e di comprenderne la funzione.
41. La gestione di rifiuti sanitari deve essere effettuata secondo le modalità previste dal DPR n. 254/2003.
42. Le aree adibite allo stoccaggio/lavorazione devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile facente riferimento alla planimetria approvata; per cassoni e cisternette la cartellonistica deve indicare i CER e le eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
43. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di due file sovrapposte.

44. Le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere adeguatamente pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo del piazzale e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque.
45. I contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni.
46. I contenitori dei rifiuti che possono dare origine a emissioni diffuse devono essere chiusi al fine di evitare emissioni di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente; i contenitori contenenti rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi debbono essere anche a tenuta ermetica.
47. Le modalità di registrazione dei rifiuti liquidi stoccati nei serbatoi devono essere tali da consentire, in ogni momento, di conoscere il codice di identificazione dei rifiuti componenti la miscela nonché le caratteristiche chimiche e la loro provenienza.
48. Lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.
49. Deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'installazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione.
50. La gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato VII e dall'Allegato VIII del medesimo decreto legislativo.
51. La gestione dei veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003.
52. La gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999.
53. La gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008.
54. Alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta.
55. In ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.
56. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.
57. La viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni.
58. I rifiuti allo stato fisico liquido dovranno essere stoccati solamente nelle aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti.
59. Deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di idonei detersivi.
60. Deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica.
61. Qualora la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

62. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata.
63. Deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
64. Ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.
65. La Ditta deve disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello e degli allarmi acustico/visivi presenti nelle cisterne/serbatoi, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria.
67. L'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi.
68. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
69. Deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio.
70. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006.
71. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000.
72. La Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione.
73. Ai sensi dell'art. 29 - *nonies*, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.
74. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.
75. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
76. In caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.